

Posizione n. 0102566-22

N. 193 di repertorio

N. 127 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del Dlgs 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno

(29 giugno 2022).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 17,25.

Avanti a me, **GIOVANNI GALLIZIA**, Notaio in Bareggio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

- **COLNAGO ALESSANDRA MARIA**, nata a Milano il 13 febbraio 1969, domiciliata per la carica in Milano, Via Arese n. 7, cittadina italiana.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della

"ASSOCIAZIONE COMUNITÀ DELLA BUONA NOTIZIA"

con sede in Milano, Via Arese n. 7, codice fiscale 07101820152, Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia con decreto n. 51523 del 25 gennaio 1994 al foglio 92 progr. 365.

La comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che é riunita in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* Trasferimento della sede legale da Milano, Via Arese n. 7 a Nerviano Via Agostino Terzaghi n. 4.

* Approvazione di un nuovo testo di statuto ai fini dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea la comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento della identità e legittimazione degli intervenuti, attesta che:

a) del Consiglio Direttivo, oltre ad essa Presidente, sono presenti tutti gli altri Consiglieri Signori don Virginio Spicacci e Patrizia Lamon;

b) sono presenti tutti gli otto associati e precisamente: Alessandra Maria Colnago, Virginio Spicacci, Patrizia Lamon, Marino Beltrame, Rosanna Pittarello, Alessia Almoni, Agostino Cattaneo e Ernestina Maria Riva;

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita anche in mancanza di formale convocazione e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno espone i motivi per cui vi è la necessità di iscrivere l'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche al fine di mantenere la facoltà di accedere al 5 per mille, approvando di conseguenza un nuovo testo di statuto.

Per tale motivo presenta all'assemblea i seguenti documenti ai fini del deposito della documentazione richiesta nell'apposito Registro:

a) certificazione bancaria rilasciata dalla Banca Intesa SanPaolo Spa agenzia di Rho che si allega sotto la lettera "A" con un saldo attivo complessivo di Euro 245.929,76 (duecentoquarantacinquemilanovecentoventinove/76);

b) attestazione sulla conformità del patrimonio dell'ente redatto dal dottor Valentino Mondellini in data 10 giugno 2022 che si allega al presente atto

REGISTRATO A

MILANO DP I

Il 08 luglio 2022

al n. 58400 serie 1T

Euro 200,00

sotto la lettera "B";

c) testo di statuto da presentare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di richiedere l'iscrizione dell'ente, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C"

L'assemblea quindi, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di trasferire la sede dell'Associazione da Milano, Via Arese n. 7 a Nerviano, Via Agostino Terzaghi n. 43;

2) di approvare il nuovo testo di statuto ai fini dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore, modificando di conseguenza la denominazione dell'Associazione da ASSOCIAZIONE COMUNITÀ BUONA NOTIZIA in ASSOCIAZIONE COMUNITÀ BUONA NOTIZIA ENTE DEL TERZO SETTORE;

3) di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

4) di confermare gli attuali membri del Consiglio Direttivo che dureranno fino alla scadenza prevista nella loro nomina;

5) di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, delegando il Notaio verbalizzante al deposito delle pratiche necessarie per l'iscrizione dell'ente al sopra detto Registro.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea é sciolta alle ore 18,25.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Di quest'atto e dell'allegato statuto sub. C io Notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per tre facciate fin qui e sottoscritto alle ore 18,30.

F.to ALESSANDRA MARIA COLNAGO

F.to GIOVANNI GALLIZIA

Allegato "A" al verbale
193/127

Spettabile
ASSOCIAZIONE COMUNITA' DELLA
BUONA NOTIZIA
Via Arese 7
20153 Milano

Rho 21/06/2022

Oggetto: certificazione di sussistenza patrimonio

In riferimento all'art. 22, comma 4 del D.Lgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore si certifica che per i rapporti intestati a

ASSOCIAZIONE COMUNITA' DELLA BUONA NOTIZIA c.f. 07101820152

Il saldo attivo alla data odierna e' il seguente:

Conto 55000/1000/00004406 euro 15.784,89

Conto 55000/1000/ 00124721 euro 230.144,87

Cordiali saluti


INTESA SANPAOLO
Filiale Terzo Settore Rho 23683

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Direzione Impact
Filiale Terzo Settore Rho

Alessandra Maria Celengo

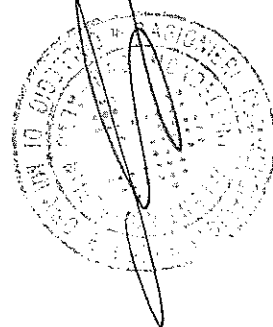
L. ovini 

Allegato "B" al rep
193/127

*RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE AI SENSI
Art. 22 D.lgs 03/07/2017, n. 117*

della
ASSOCIAZIONE "COMUNITA' DELLA BUONA NOTIZIA"
Sede in Milano via Arese 7 - C.f. 07101820152

Perito
Rag. Valentino Mondellini
Ragioniere commercialista con studio in Parabiago Via S.Ambrogio 19



Le

L.L.L.

Il sottoscritto, Rag. Valentino Mondellini (C.F. MND VNT 55C27 G324I), iscritto all'Ordine dei dottori Commerciali ed Esperti Contabili di Milano al n. 2196, e nel registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e Finanza al n 39065, domiciliato presso lo Studio sito Parabiago via S. Ambrogio 19 (tel. 0331/4918940) PEC: *valentino.mondellini@odcec milano.it*

INCARICO

ha ricevuto l'incarico, dalla "ASSOCIAZIONE "COMUNITA' DELLA BUONA NOTIZIA " con sede in Milano, Via Arese n. 7, in persona della Presidente pro-tempore Alessandra Colnago nata a Milano il 13/02/1969, (c.f. CLNLSN69B53F205B)

DI STIMARE

il valore del patrimonio dell'Associazione alla data del 9 giugno 2022, al fine della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017.

Finalità della valutazione

Tale iscrizione è funzionale al conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 117/2017. La norma prevede, altresì, che l'associazione richiedente disponga di una somma liquida non inferiore a €. 15.000.= (quindicimila).

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Attività dell'associazione

L'Associazione, come sopra identificata, svolge esclusivamente le attività di interesse generale definite dall'art. 5 del Codice del Terzo settore. Tale attività è ampiamente descritta nel nuovo statuto sociale.

Origine della fondazione

L'Associazione è stata costituita in data 28 giugno 1994, con atto registrato in pari data presso l'Ufficio del registro di Rho - al numero 3508.

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione adottato è quello "patrimoniale", consistente nell'attribuzione del valore corrente ai singoli valori attivi e passivi presenti in bilancio ad una determinata data, apportando le opportune rettifiche.

Dati contabili

Al fine di stabilire il valore dei beni sociali, sono stati esaminati:

- La situazione patrimoniale al 31/12/2021;
- L'estratto conto di Intesa San Paolo c/c n 1000/4406 – con un saldo al 31/12/2021 di €. 50.299,=
- L'estratto conto Intesa San Paolo c/c. 1000/124721 con un salto dal 31/12/2021 di €. 56.873,67
- dati contabili alla data del 10 giugno 2022, desunti dalla contabilità dell'associazione, nonché dalle movimentazioni bancarie desunte da report di Intesa San Paolo.

Valori dell'attivo patrimoniale

I valori dell'attivo ammontano a €. 1.514.992,87

Valori del passivo patrimoniale

Il passivo è costituito dal:

- Patrimonio netto €. 1.279.780;
- Debiti per €. 16.822,=

INDEBITAMENTO	VALORI 31/12/2021
Debiti verso finanziatori	13.869,01
debiti tributari	- 2.356,00
Fornitori	5.309,62
TOTALE DEBITI	16.822,63

Nel prospetto (Allegato "A") sottostante è riportato lo stato patrimoniale dell'associazione al 31 dicembre 2021.

Valore del patrimonio

L'Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali, può contare alla data del 31 dicembre 2021 su un patrimonio del valore di €. 1,4 milioni di euro, costituito beni immobili, da disponibilità liquide, al netto dei debiti. (Allegato "A" stato patrimoniale)

DESCRIZIONE	VALORI 31/12/2021
Beni materiali	1.370.236
Diponibilità liquide	108.479
TOTALE	1.478.715
Debiti	- 5.310
VALORI DISPONIBILI	1.473.405

L. 6/11/22



Valori alla data del 10 giugno 2022

Dalla contabilità emerge che i valori al 31/12/2022 trovano una sostanziale continuità, a tale proposito sono stati esaminati gli estratti conto aggiornati.

DESCRIZIONE	VALORI 31/12/2021	VALORI AL 10/06/2022
Banca Intesas san Paolo c/c 124721	56.874	221.155
Banca Intesas Prossima c/c 4466	50.299	16.971
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	107.173	238.126

Conclusioni

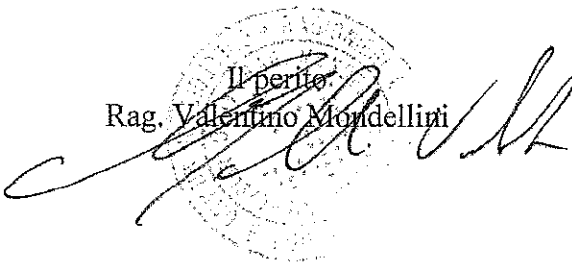
Determinati i valori attribuibili con il metodo analitico delle singole poste patrimoniali, avendo avuto cura di esaminare i valori ottenibili con gli altri metodi di valutazione, e ritenuto il metodo sopra descritto funzionale a rappresentare il valore minimo della società

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Rag. Mondellini Valentino attesta che il valore dei beni immediatamente disponibili, alla data del 10 giugno 2022, costituito da disponibilità liquide (Depositi bancari), dell'associazione "Comunità della Buona Notizia", ai fini dell'iscrizione quale Ente del Terzo settore, di cui al D.Lgs 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), ammonta alla data del 10 giugno 2022 a €. 238.000,= (duecentotrentottomila).

Parabiago, 10 giugno 2022

Il perito
Rag. Valentino Mondellini



Allegato "A"

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021

ATTIVITA'	VALORI 31/12/2021	PASSIVITA'	VALORI 31/12/2021
Immobili	931.931	PATRIMONIO NETTO	
Capannone	6.663	Riserve	1.203.481
Fabbricati civili	273.240	Avanzo di periodo	76.299
Impianti	84.679	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.279.780
Mobili e arredi	2.200		
Automezzi	22.000	DEBITI	
Impianti comunità alloggio	49.523	Debiti verso finanziatori	13.869
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.370.237	debiti tributari	2.356
		TOTALE DEBITI	11.513
Crediti	36.277	FORNITORI	5.310
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Valori in cassa	1.306		
Banca Intesas san Paolo c/c 124721	56.874		
Banca Intesas Prossima	50.299		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	108.479		
		TOTALE PASSIVO	1.296.603
		Avanzo esercizio precedente	95.788
		Avanzo di gestione	122.602
TOTALE ATTIVO	1.514.993	TOTALE A PAREGGIO	1.514.993



Alessandra Maria Corrado

Livorno L.



Allegato "C" al rep. 193/127

STATUTO

Associazione “Comunità della Buona Notizia” ETS

Premessa

Questa Associazione è stata costituita a Milano il 19 settembre 1983. L’atto costitutivo e il relativo Statuto sono stati depositati il 22 settembre 1983 presso il Notaio Francesca Testa, di Milano, con atto n. 34669 di repertorio, registrato a Milano il 3 ottobre 1983, al n. 15454/71/M, Serie I degli Atti pubblici. Dunque essa vanta circa 40 anni di vita e di attività.

L’Associazione è stata iscritta nel Registro del volontariato della Regione Lombardia il 28 settembre 1989, con decreto n. 18574, al foglio n. 122, progressivo n. 365.

Con l’emanazione della legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato (legge n. 266, dell’11 agosto 1991), l’Associazione è rientrata tra quelle iscritte di diritto nel nuovo Registro Generale Regionale del volontariato della Regione Lombardia, istituito dall’art. 4 della legge regionale n. 22 del 24 luglio 1993. Pertanto la Regione Lombardia ha notificato, in attuazione all’art. 15 della LR 22/93, la nuova iscrizione nella sezione Sociale, al foglio n. 92, progressivo n. 365 (decreto n. 51523 del 25 gennaio 1994) ed ha richiesto un aggiornamento dello Statuto; aggiornamento registrato a Rho il 28 giugno 1994, al n. 3508, serie 3.

Il successivo avvento della disciplina degli Enti del Terzo Settore, introdotta dalla legge n. 106 del 6 giugno 2016, seguita dal DL n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., richiede di procedere – in data odierna – ad un suo ulteriore aggiornamento, che avviene nella forma seguente.

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, avente la denominazione: Associazione “Comunità della Buona Notizia Ente del Terzo Settore”, in breve denominabile anche come Associazione “Comunità della Buona Notizia” ETS.

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l’uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede e durata

2.1 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Nerviano, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Come la collocazione della sede legale all’interno di detto Comune, anche il suo trasferimento altrove è deliberato dal Consiglio Direttivo, e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 Oggetto e scopo

3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, e di protezione e tutela del bene collettivo.

3.2 Scopo dell’Associazione è la fraternità umana, e perciò la promozione

ed il servizio dell'uomo, da perseguire in tutte le forme e secondo tutti i criteri che le circostanze potranno rivelare necessari ed opportuni.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché tutte le attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le «banche dei tempi» di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.3 L'Associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero, e svolgerà la propria attività direttamente, o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.4 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una, o alcune delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, tra cui in particolare:

- tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- progettazione e realizzazione di percorsi individuali, familiari e di gruppo – di tipo assistenziale e formativo – rivolti a rimuovere situazioni, personali e/o collettive, di esclusione e di emarginazione;
- collaborazione con le Amministrazioni comunali, Enti ed Associazioni locali per la progettazione e la realizzazione di iniziative miranti alla integrazione ed alla formazione di soggetti svantaggiati;
- promozione di iniziative rivolte al risanamento ambientale;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, tra cui in particolare:

- assistenza ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, che richiedono accoglienza, prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali;

c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, particolarmente in caso di emergenze di carattere internazionale (vedi l'esodo della popolazione ucraina a causa della guerra), riservando un'attenzione speciale ai minori non accompagnati;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra cui in particolare:

- attività culturali, educative e di formazione: allestimento di esperienze formative, convegni, mostre, inchieste e proiezioni in materia di tematiche ambientali, rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione e promozione delle relazioni umane, attraverso il ricorso, in particolare, alle tecniche psicomotorie;
- attività ricreative: iniziative per il tempo libero e di sviluppo del volontariato, finalizzate alla sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo, tra cui in particolare:

- attività editoriale: pubblicazione di saggi, articoli, atti di convegni, studi e ricerche attinenti agli interessi istituzionali dell'Associazione.

3.5 Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione si propone di organizzare e gestire:

- a) comunità di convivenza, i cui membri si impegnino a vivere una vita di fraternità e di servizio, conforme agli ideali dell'Associazione;
- b) comunità di accoglienza, i cui membri, formati alle finalità dell'Associazione, siano capaci di accogliere persone in stato di difficoltà ed adottare tutte le iniziative utili al loro inserimento sociale e lavorativo;
- c) laboratori di produzione per conto proprio o per conto terzi, attività di servizio, usufruendo di persone che prestano la loro opera ad esclusivo titolo di volontariato gratuito;
- d) campi di lavoro e raccolte di materiali vari;
- e) in genere ogni attività che permetta all'Associazione di conseguire le sue finalità;
- f) centri di formazione, nei quali accogliere, anche in forma residenziale e per il tempo a ciò necessario, quanti siano interessati alla vita ed agli scopi dell'Associazione, per campi scuola, seminari di studio, esperienze di tirocinio, ecc.

3.6 L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare con proprie risorse attività esterne, o progetti altrui; costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere ed ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, la compravendita di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità della Associazione.

3.7 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti, aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

3.8 L'Associazione riconosce nel messaggio evangelico la sua matrice

spirituale e culturale. Per questo il Consiglio Direttivo affiderà, a tempo indeterminato, l'organizzazione e la direzione delle comunità di convivenza e di accoglienza, nonché dei centri e delle attività di formazione ad un sacerdote cattolico di sua fiducia. Sarà compito di questo sacerdote scegliere i membri di tali comunità, destinarli all'una o all'altra di esse, nominarne i responsabili, disciplinarne la vita e disporre circa l'accoglienza delle persone in stato di difficoltà. Sarà ancora compito di questo sacerdote impostare e dirigere tutte le attività di servizio dell'Associazione.

La nomina di questo sacerdote è effettuata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Essendo a tempo indeterminato, essa può venire revocata dal Consiglio Direttivo, sempre a maggioranza assoluta dei suoi membri, in qualsiasi momento.

Art. 4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dall'introito delle eventuali quote sociali e dei versamenti volontari effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione e da quanti intendono finanziare le sue attività;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente Statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente Statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

4.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle eventuali quote sociali annuali.

4.5 I versamenti a patrimonio possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.6 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5 Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'Associazione

5.1 Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione e residenza.

Chiunque lo desidera, può entrare a far parte dell'Associazione, purché ne condivida lo spirito e le finalità, e si impegni a perseguire l'uno e le altre a norma di questo Statuto e secondo le direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, partecipando attivamente, nella misura delle sue possibilità, alle attività dell'Associazione.

Non fanno parte dell'Associazione, di per sé, coloro che vengono accolti nelle comunità gestite dall'Associazione stessa.

5.2 Ogni associato maggiorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo.

5.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.4 Tutti i soci, come anche le persone accolte, e chiunque altro intenda collaborare con l'Associazione, si impegneranno a ciò a titolo di volontariato assolutamente gratuito.

5.5 Tutti i soci hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle attività sociali secondo la misura delle loro capacità e delle loro possibilità; in particolare hanno il diritto ed il dovere di apportare il proprio contributo alle attività di servizio promosse dall'Associazione, di condividere le esperienze di accoglienza e di convivenza che siano loro proposte, nonché di frequentare i corsi ed i tirocini di formazione previsti dai responsabili dell'Associazione, conforme all'art. 3.5 di questo Statuto.

5.6 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato avente maggiore età il diritto di voto nell'assemblea.

Gli associati minorenni esprimono il voto attraverso i loro esercenti la responsabilità genitoriale.

5.7 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.

5.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte, che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'Associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute, fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice.

5.9 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

5.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può

esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6 Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

6.2 Tutte le cariche sociali sono elettive. Sia che siano soci, sia che non lo siano, gli eletti presteranno la loro opera in favore della Associazione a puro titolo di volontariato, assolutamente gratuito.

I compensi agli organi dell'Associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni, attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 La responsabilità di determinare le indennità ed i compensi per incarichi o funzioni compete al Consiglio Direttivo.

6.4 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art. 7 Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24, comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure con delibera del Consiglio Direttivo, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'Associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto, ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'Associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, e tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b) l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- d) l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- e) l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'Associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- f) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b) la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c) lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano

tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art. 8 Consiglio Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da 3 consiglieri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti, in mancanza provvede l'assemblea. Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito.

Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri; oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consiglio.

Il Consigliere che - senza giustificato motivo - risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Presidente

9.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al

Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art. 10 Vicepresidente

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 Libri dell'Associazione

11.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione, nonché il libro dei soci dell'Associazione.

11.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Art. 12 Organo di controllo e Organo di revisione.

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13 Bilancio consuntivo e preventivo

13.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

13.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art.14 Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri enti che perseguano le sue medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 Controversie

16.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'Associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

16.2 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

16.3 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano

Art. 17 Foro Competente

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie

a cui il presente Statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Milano.

17.2 Per ogni tipologia di controversia si farà riferimento alla legge italiana.

Art. 18 Regolamenti

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 19 Volontariato e lavoro nell'Associazione

19.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

19.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

19.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 20 Responsabilità per violazioni amministrative

20.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'Ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente Statuto e dalla legge.

20.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

20.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi.

Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

20.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 21 Legge applicabile

21.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

F.to ALESSANDRA MARIA COLNAGO

F.to GIOVANNI GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale